

# **Contratto integrativo regionale di lavoro**

per i dipendenti delle  
imprese artigiane dei settori

**chimica,  
gomma-plastica,  
vetro, presidi sanità**  
dell'Emilia Romagna

**maggio 1996**

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CLAAI  
CASA



**E.B.E.R.**  
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA

FILCEA-CGIL  
FLERICA-CISL  
UILCER-UIL

# INDICE

## **Contratto Integrativo Regionale, maggio 1996**

Sfera di applicazione	6
Distribuzione dell'accordo	6
Sistema informativo regionale	6
Osservatorio regionale	7
Formazione professionale	8
Molestie sessuali	9
Pari opportunità	9
Mensa	9
Premio di produzione regionale	9
Quota contratto	10
Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro	11
Orario di lavoro	11
Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni	11
Apprendistato	13

## **Appendice**

E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Accordo di sospensione	24
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Contratto di solidarietà	25
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Eventi di forza maggiore	27
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Indennità di mobilità	29

1° Contratto collettivo  
Integrativo Regionale  
per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori  
Chimica, gomma-plastica, vetro, presidi sanità

Bologna, maggio 1996

**FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI CHIMICI**  
FILCEA-CGIL      FLERICA-CISL      UILCER-UIL  
EMILIA-ROMAGNA

**ASSOCIAZIONI ARTIGIANE REGIONALI:**

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CLAAI  
CASA

## **Articolo 1**

### **SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge 8 agosto 1985 n° 443, e successive modificazioni, operanti nei settori:

CHIMICA e SETTORI COLLEGATI (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenza, ceri e candele, ecc...);  
GOMMA PLASTICA;  
VETRO;  
VETRORESINA;  
PRESIDI SANITARI;  
ERBORISTERIA;  
COIBENTAZIONE.

## **Articolo 2**

### **DISTRIBUZIONE DELL'ACCORDO**

A tutte le imprese artigiane con dipendenti è fatto obbligo di mettere a disposizione in azienda una copia del presente Accordo contrattuale che dovrà essere accessibile a tutti i lavoratori.

## **Articolo 3**

### **SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE**

Le parti convengono sull'impegno, da parte delle Associazioni delle Imprese Artigiane, a fornire alle OO.SS. regionali, annualmente (nel primo quadrimestre), informazioni complessive sulle prospettive delle aziende associate, su nuovi insediamenti e/o consistenti trasformazioni degli esistenti e sui riflessi occupazionali delle stesse.

#### ***LIVELLO TERRITORIALE***

Le informazioni di cui al punto precedente saranno oggetto di valutazione anche negli ambiti provinciali tra le parti, in particolare su aspetti specifici relativi ad orientamenti economico-produttivi corredati dalle opportune illustrazioni sulle implicazioni occupazionali riguardanti l'insieme delle stesse a livello del territorio provinciale.

## ***OSSERVATORIO REGIONALE***

Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali.

Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell'Ente Bilaterale, fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (CFL, apprendistato, lavoro a domicilio ecc...); quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.

Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttive interessate e/o eventuali aree di prevalenza di tale lavoro.

A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l'Ente Regione per:

- reperire le risorse necessarie;
- sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell'istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, ecc...), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per l'artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;
- superare una politica di sprechi e sovrapposizioni;
- tempi di risposta rapidi.

L'articolazione settoriale dell'Osservatorio generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni e si raccorderà con gli altri Osservatori di settore già esistenti ed operanti sul territorio.

Le parti concordano nell'assumersi l'onere, sulla base di quanto fornito dall'Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all'evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro.

Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale.

Le parti si incontreranno nel caso in cui l'Osservatorio non venisse costituito entro il 1996, per valutare un progetto di fattibilità e presiederne l'implementazione.

## **Articolo 4**

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all'evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore, e di rendere fruibile ogni opportunità formativa anche attraverso l'uso degli strumenti previsti nel protocollo Sindacati - Regione - Parti Datoriali in materia di formazione, mobilità e occupazione.

In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, Ente competente per legge, in modo da conoscerne le linee programmatiche e proporre le esigenze formative raccolte sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali.

In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l'offerta.

Pertanto la formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa dal mercato e avrà come fine la creazione di figure particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili.

Per le valutazioni dei processi di cui sopra e per l'attivazione di iniziative adeguate verranno prese a riferimento anche le informazioni provenienti dall'Osservatorio di cui all'articolo 1.

A tal fine si concorda quanto segue:

- a) le OO.AA. recepiranno i fabbisogni professionali espressi dalle imprese e le OO.SS. raccoglieranno le esigenze formative dei lavoratori dipendenti.  
Entrambe le necessità scaturite saranno valutate in forma bilaterale regionale e su questa base verranno definiti e promossi gli interventi e i progetti formativi ritenuti più idonei all'obiettivo della collocazione dei lavoratori nelle imprese. Le parti potranno avvalersi dell'intervento di imprese esterne per una valutazione complessiva del mercato.
- b) Le parti lavoreranno a livello regionale per quanto riguarda l'indirizzo generale e le priorità formative da attuare, assieme ai territori nella gestione dei progetti formativi.
- c) Per i lavoratori già in forza si prevede la possibilità di utilizzo delle 150 ore.
- d) Le imprese artigiane che si renderanno disponibili metteranno a disposizione i loro laboratori e la loro tecnologia per stages di praticantato durante il loro percorso formativo.

## **Articolo 5**

### **MOLESTIE SESSUALI**

Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona.

Pertanto favoriranno, nell'ambito delle leggi vigenti, l'adozione di tutte le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti.

## **Articolo 6**

### **PARI OPPORTUNITÀ**

Le parti concordano nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, in ottemperanza alle normative vigenti, ed in materia di lavoro con particolare riferimento alla problematica della determinazione femminile.

Si individuano quindi nel confronto tra le parti sociali la sede di analisi ed elaborazione di proposte finalizzate, utilizzando anche i dati forniti dall'osservatorio.

## **Articolo 7**

### **MENSA**

Ove possibile, compatibilmente alla situazione territoriale e aziendale, il datore di lavoro deve favorire la consumazione dei pasti delle proprie maestranze.

Pertanto, ciò si potrà realizzarsi favorendo la partecipazione a mense zonali e interaziendali o mettendo a disposizione (sempre nei limiti della possibilità) idonei locali dell'impresa.

## **Articolo 8**

### **PREMIO DI PRODUZIONE REGIONALE**

*A partire dal 1.5.1996 per tutti i lavoratori del settore della Regione Emilia Romagna viene istituito un Premio di Produzione Regionale secondo le seguenti modalità:*

## 1) PARTE FISSA

Parametro	Livelli	dal 1.5.96	dal 1.9.97	Totale
214	7	50.000	26.000	76.000
193	6	45.000	24.000	69.000
177	5s	41.000	22.000	63.000
163	5	38.000	20.000	58.000
146	4	34.000	18.000	52.000
130	3	30.000	16.000	46.000
118	2	28.000	14.000	42.000
100	1	23.000	13.000	36.000

## 2) PARTE VARIABILE

*A decorrere dal 1 marzo 1998 a tutti i lavoratori dipendenti verrà corrisposto un premio di produzione variabile fino ad un importo massimo riparametrato secondo la quantità della seguente tabella:*

Livelli	Premio di produzione variabile
7	749.000
6	675.000
5s	619.000
5	570.500
4	511.000
3	455.000
2	413.000
1	350.000

## Commissione Bilaterale

*Entro il mese di giugno del 1997 una Commissione Bilaterale Regionale definirà i parametri di produttività e di redditività e i criteri sulla base dei quali verrà erogata la parte variabile del Premio di Produzione Regionale.*

## Articolo 9 QUOTA CONTRATTO

Le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo, finiranno ai costi contrattuali versando L. 30.000 alle OO.SS., firmatarie del presente accordo collettivo.

Le caratteristiche del contributo e le modalità verranno definite dalle parti entro un mese dalla firma del presente accordo integrativo collettivo.

\* scadenza vigenza contrattuale 1/3/2000

## **CONDIZIONI IN ESSERE PREESISTENTI:**

### **Articolo 10 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO**

Salvo quanto previsto dal CCNL in vigore per:

- *OPERAI*  
Viene previsto un periodo di carenza per i primi 3 giorni di malattia durante i quali il trattamento economico è ridotto al 50%.  
Detta riduzione non si applica se la malattia o l'infornio non sul lavoro, hanno una durata certificata superiore ai 7 giorni di calendario.
- *APPRENDISTI*  
Per quanto riguarda gli apprendisti trova applicazione l'anzidetta normativa con la sola differenza che agli stessi sarà corrisposto il 50% della normale retribuzione contrattuale netta fino al 20° giorno.  
Dal 21° giorno percepirà la stessa percentuale di integrazione pagata dalla ditta al lavoratore operaio ammalato.

### **Articolo 11 ORARIO DI LAVORO**

A decorrere dal 31 gennaio 1995 rimane in vigore una riduzione annua di 24 ore da gestirsi a livello aziendale.

Eventuali futuri aumenti di ROL previsti dai prossimi rinnovi contrattuali nazionali saranno assorbiti fino a concorrenza.

### **Articolo 12 LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI**

Ferme restando le disposizioni di legge, verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali.

È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario contrattuale settimanale e fino al raggiungimento dell'orario massimo di Legge.

È considerato lavoro straordinario l'orario effettuato oltre l'orario previsto dalla vigente legislazione.

Verranno considerate come ore di lavoro notturno quelle lavorate tra le 22 e le 6.

Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo a trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.

Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente a lavoratori o, laddove esistano, alle rappresentanze sindacali aziendali.

1) Lavoro supplementare	18%
2) Lavoro straordinario diurno (feriale)	32%
3) Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi	50%
4) Lavoro straordinario festivo e/o domenicale	70%
5) Lavoro domenicale con riposo compensativo	25%
6) Lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati per il solo settore vetro	10%
7) Lavoro domenicale con riposo compensativo turnisti, per il solo vetro	32%
8) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	40%
9) Lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati)	65%
Vetro	50%
10) Lavoro effettuato in turni avvicendati	4%
Turni diurni	4%
Turno notturno	40%
11) Turnisti a ciclo continuo: notturno (dalle 22 alle 06)	50%
12) Lavoro straordinario festivo notturno	75%

## **APPRENDISTATO**

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'Accordo Interconfederale del 21.12.1983 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito al comma successivo. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Per la Regione Emilia Romagna

### ***NORME GENERALI***

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato della chimica e settori collegati, materie plastiche, gomma, vetro, vetroresina, coibentazione, presidi sanitari ed erboristeria, è regolata dalle norme di Legge, dal relativo regolamento e dal presente accordo.

### ***PERIODO DI PROVA***

Il periodo di prova avrà la durata di un mese che potrà essere prorogato consensualmente di un altro mese; durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dall'accordo senza obbligo di preavviso e della relativa indennità.

Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti del periodo dell'apprendistato, sia dell'anzianità presso l'impresa.

## ***TIROCINIO PRESSO DIVERSE IMPRESE***

I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima dei periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuto e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che sono obbligatori per Legge.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell'apprendista sarà rilasciato dall'impresa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

## ***FERIE***

A norma dell'Art. 14 della Legge 19.01.1995 n° 25, gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario, mentre per gli apprendisti che superano i 16 anni valgono le norme previste per gli operai.

All'apprendista (non in prova) che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanto sono i mesi di servizio prestato in caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati e non goduti.

## ***INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE***

Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n° 1668, dei corsi di istruzione complementare, e come previsto dall'Accordo Interconfederale del 21.12.1983, le ore sono determinate nella misura che segue:

- 1° Gruppo 6 ore settimanali, fino ad un massimo di 150 ore annuali;
- 2° Gruppo 4 ore settimanali, fino ad un massimo di 120 ore annuali;
- 3° Gruppo 2 ore settimanali, fino ad un massimo di 80 ore annuali.

## **ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA**

Per tutto il periodo di tirocinio, l'apprendista avrà come livello di riferimento la qualifica del lavoratore di 3° livello.

La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.

### **1 GRUPPO: Durata 5 anni**

Per la Regione Emilia Romagna

Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici.

Durata: 5 anni

Appartengono al 1° Gruppo i lavoratori addetti:

#### ***TUTTI I SETTORI***

- Addetto alla preparazione e funzionamento delle macchine per la personalizzazione dei prodotti anche con sistemi a stampa;
- meccanico elettricista responsabile dei servizi assistenza e manutenzione;
- addetto alla preparazione e/o alla realizzazione di stampi.

#### **Vetro**

- Addetto alla lavorazione artistica del vetro;
- addetto alla lavorazione delle vetrate artistiche;
- addetto alla lavorazione completa del vetro e/o specchio (dalla lavorazione al montaggio);
- addetto alle lavorazioni manuali del vetro (taglio, molatura, serigrafia, foratura);
- addetto alla decorazione artistica.

#### **Plastica**

- Addetto alla preparazione e/o regolazione macchine per iniezione e/o soffiaggio;
- addetto alla manutenzione e/o all'attrezzaggio macchine per iniezione e/o soffiaggio.

#### **Gomma**

- Addetto alla manutenzione di stampi;
- addetto alla preparazione e/o regolazione macchine;
- addetto alla manutenzione e/o all'attrezzaggio macchine;
- addetto alla preparazione mescole e/o colori.

### **Vetroresina**

- addetto alla preparazione di scafi e scocche per auto, sport, competizione e natanti da regata;
- addetto alla produzione di manufatti a mano complessi con la utilizzazione di stampi e conseguente la loro preparazione;
- addetto alla realizzazione di modelli in legno.

### **Presidi sanitari**

- addetto al controllo di produzione con compiti di verifica sulla qualità del prodotto;
- addetto alla preparazione e/o regolazione delle macchine per iniezione, soffiaggio o per lavorazioni complesse;
- disegnatore addetto alla documentazione dei prodotti (determinazione cicli, tempi, ecc...).

### **Chimica**

- addetto alla assistenza, manutenzione e messa a punto delle macchine;
- addetto alla miscelazione dei componenti (settore vernici, settore cosmesi, settore fito-cosmesi, settore detersivi) che segue il percorso formativo legato alla figura di tecnico prove prodotto;
- coibentatore.

### **Polietilene**

- addetto al caricamento estrusori e conseguente conduzione e regolazione macchina.

## **2° GRUPPO: Durata 3 anni**

Per la Regione Emilia Romagna

Durata: 3 anni e 4 mesi

Lavorazioni di medio contenuto professionale.

Appartengono al 2° Gruppo i lavoratori adibiti a:

### **Tutti i settori**

- addetto con responsabilità di magazzino;
- addetto alla manutenzione e riparazione stampi.

### **Vetro**

- addetto alla preparazione completa di vetro camera;

- addetto alla lavorazione del vetro e/o specchi (foratura, molatura, taglio, coloritura, fregiatura) mediante l'uso di apparecchiature automatiche o semiautomatiche;
- addetto al montaggio e installazione.

### **Plastica**

- Addetto alle macchine per finitura;
- addetto alla finitura a mano;
- addetto alla saldatura termo-plastica;
- addetto alla produzione di manufatti in plastica mediante soffiaggio, stampaggio, iniezione.

### **Gomma**

- Addetto allo stampaggio ad iniezione;
- addetto alla verniciatura;
- addetto alla trafilatura;
- addetto allo stampaggio;
- addetto alla produzione di articoli in poliuretano a colata;
- addetto alle macchine per finitura.

### **Polietilene**

- Conduttore di macchine confezionatrici e/o bobinatrici;
- incisore.

### **Vetroresina**

- Realizzatore di modelli in legno semplici;
- addetto alla produzione di manufatti a mano semplici con utilizzazione di stampi e conseguente loro preparazione;
- addetto alla miscelatura resina e preparazione colori;
- addetto alla rifinitura di manufatti (rifilo, smerigliatura e carteggiatura).

### **Presidi sanitari**

- Addetto al laboratorio prove ed analisi;
- addetto ai servizi di manutenzione ed assistenza;
- operatore con semplice funzione di controllo sulle produzioni complesse;
- addetto alla lavorazione e/o assemblaggio di produzioni a maggiore contenuto tecnologico;
- addetto alla produzione di semilavorati complessi o linee a minore contenuto tecnologico con compiti di controllo qualità sul prodotto.

### **Chimica**

- Addetto al ciclo completo della miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici.

### **3 GRUPPO: durata 1 anno e 3 mesi**

Per la Regione Emilia Romagna

Durata: 18 mesi

Lavorazioni a basso contenuto professionale

Appartengono al 3° Gruppo i lavoratori adibiti a:

### **Tutti i settori**

- Addetto al magazzino.

### **Vetro**

- Addetto al taglio automatico.

### **Plastica**

- Addetto al montaggio e smontaggio degli stampi;
- addetto alle cromature e dorature;
- addetto alla serigrafia.

### **Gomma**

- Addetto al montaggio e smontaggio degli stampi.

### **Vetroresina**

- Addetto alla pulizia ed inceratura stampi;
- addetto allo smontaggio dello stampo e successiva preparazione dello stesso.

### **Presidi sanitari**

- Addetto agli assemblaggi e/o produzione di prodotti semplici e/o imbu-staggio.

### **Chimica**

- Addetto a singole operazioni di miscelazione dei componenti necessari alla realizzazione di vernici (nitro, spruzzo, resina), detersivi, cosmetici, fito-cosmetici, pitture murali.

Appartengono inoltre a questo gruppo i lavoratori addetti ad altre mansioni non definite nei gruppi precedenti con esclusione dei lavoratori con mansioni semplici che, sulla base delle declaratorie permangono al 2° livello.

Per la Regione Emilia Romagna

Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall'Accordo Interconfederale del 21.12.1983 non esauriscono il numero delle mansioni esistenti.

Gli apprendisti assunti per mansioni e lavorazioni non citate, saranno collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.

### **APPRENDISTI IMPIEGATI**

#### **Durata 2 anni**

Percentuali:	54%	per 6 mesi
	70%	per 6 mesi
	80%	per 6 mesi
	90%	per 6 mesi

Per la Regione Emilia Romagna

#### **CLASSIFICAZIONE**

#### **Tutti i settori**

- Operatori contabili;
- addetti alla fatturazione e/o pratiche amministrative.

Le parti si danno atto che le figure previste potrebbero non essere esaustive e si impegnano per tale argomento a verifiche annuali per affrontare possibili integrazioni con l'impegno di procedere per analogia sulle stesse.

### **RETRIBUZIONE APPRENDISTA**

La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato nel livello 3°.

Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel livello 3° al netto delle ritenute previdenziali.

## PROGRESSIONI PERCENTUALI

### 1° GRUPPO

1°SE	2°SE	3°SE	4°SE	5°SE	6°SE	7°SE	8°SE	9°SE	10°SE
54%	60%	65%	68%	72%	76%	82%	85%	88%	90%

### 2° GRUPPO

1°SE	2°SE	3°SE	4°SE	5°SE	6°SE
54%	62%	70%	75%	85%	90%

### 3° GRUPPO

1°SE	2°SE	ultimi 3 mesi
54%	80%	90%

Per la Regione Emilia Romagna

### APPRENDISTI OPERAI

	1° tr.	2° tr.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.
1°gr.	54%	62%	63%	68%	72%	76%	80%	85%	85%	90%	90%
2°gr.	54%	62%	66%	78%	85%	85%	90%	90% (ultimi 4 mesi)			
3°gr.	54%	70%	85%	90%							

### APPRENDISTI IMPIEGATI

1° trim.	2° trim.	2° sem.	3° sem.	4° sem.
54%	70%	85%	90%	90%

Agli apprendisti in forza al 31.10.1989 verranno mantenute le durate previste dall'Accordo regionale del 26 giugno 1986.

Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue la qualifica.

L'apprendista, superato il 18° anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha facoltà di chiedere all'impresa la prova di idoneità alla qualifica.

Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni, considerando tale periodo utile al perfezionamento della qualifica stessa.

## **MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO**

In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.

## **NORMA TRANSITORIA**

La presente normativa si applica agli apprendisti assunti dal 1° giugno 1991; gli apprendisti in forza al 31.05.1991 manterranno il trattamento economico e normativa ad essi applicato.

Il trattamento economico di cui sopra sarà quello risultante dall'applicazione delle percentuali riconosciute all'apprendista, precedentemente all'entrata in vigore del presente CCNL per tutto il periodo di apprendistato, sulla retribuzione globale del 3° livello determinato ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente CCNL.

Nel caso in cui l'apprendista percepisca al 31.05.1991 retribuzioni superiori a quella sopraindicata, le eventuali differenze verranno congelate ad personam e verranno riassorbite fino a concorrenza.

Per la Regione Emilia Romagna.

Norma transitoria, che sostituisce la norma di cui sopra.

Per tutti gli apprendisti (in forza e/o nuovi assunti) viene mantenuta l'intera normativa prevista dall'Accordo regionale del 20.07.1989 sia per quanto riguarda le progressioni retributive, sia per quanto riguarda le durate previste per i 3 gruppi.